
I nuovi controlli interni ed esterni in itinere alla gestione del PNRR

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata redatta la presente nota informativa sulla base del documento **“I controlli amministrativi alla luce del Piano nazionale di ripresa e resilienza: problemi e prospettive tra efficienza e condizionalità”**, pubblicato in data 14/12/2022, con *focus* sui **nuovi controlli interni ed esterni in itinere alla gestione del PNRR**.

Premessa

In parallelo al **“sistema di gestione”** del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si è sviluppato quello **“di controllo”**¹. Il complesso sistema nazionale dei controlli amministrativi è chiamato a funzionare ordinariamente, ma ad esso si sommano una serie di strumenti *ad hoc*. Tra questi ultimi, vi sono ad esempio i controlli previsti dai sistemi di gestione e controllo ministeriale per l'implementazione del piano o quelli svolti dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), come nel caso dell'autorità di *audit* PNRR presso l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'UE (IGRUE). Tra i controlli ordinari, riletti però alla luce del PNRR, si possono annoverare quelli condotti dalla Corte dei conti, dalla Guardia di Finanza o nell'ambito del sistema di controllo sull'uso delle risorse degli enti locali e delle amministrazioni autonome variamente declinate. Il presente contributo, oltre a fornire una ricostruzione del complesso sistema di controlli sui fondi stanziati con il PNRR, come integrato nel sistema ordinario, pone in luce come, in tale sistema, a prevalere sia una logica “limitante” alla *performance* e al risultato. La presente scheda informativa approfondirà **i controlli interni alla luce dei Sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni titolari di interventi PNRR e i controlli esterni svolti dalla Corte dei conti: il controllo concomitante e il controllo sulla gestione.**

I nuovi controlli interni ed esterni in itinere alla gestione del PNRR

Nel presente paragrafo verranno approfonditi i controlli *in itinere* alla gestione degli interventi PNRR. Si tratta, da una parte, di controlli *ad hoc* per il PNRR, come nel caso di quelli previsti dai nuovi Si.Ge.Co.²

¹ In data 22 luglio 2022 è stato pubblicato il documento **“Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione degli interventi del Piano di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”**, che descrive, tra l'altro, gli strumenti informativi di supporto e scambio elettronico dei dati; le modalità di raccordo tra i vari soggetti coinvolti; le procedure di selezione e attuazione dei progetti; i processi per le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo; la gestione dei rapporti finanziari, il trasferimento delle risorse e le misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti con le relative procedure di recupero.

² Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo.

ministeriali, o, se non limitati al PNRR, almeno introdotti in occasione del suo avvio, con nel caso del “nuovo” controllo concomitante svolto dalla Corte dei conti. Dall'altra, si tratta di quella porzione dei controlli “interni” già esistente e che più si avvicina, già prima dell'avvio del PNRR, all'approccio *performance-based*, ovvero, ai controlli di tipo “gestionale”. Relativamente alle amministrazioni centrali titolari di interventi, **il sistema dei controlli interni convive ora con il Si.Ge.Co. appositamente predisposto per il PNRR**, così come con il Si.Ge.Co. relativo ai fondi strutturali per i relativi programmi nazionali. I Si.Ge.Co. PNRR ministeriali sono, a loro volta, soggetti a specifico monitoraggio da parte dell'Unità di Audit PNRR. Per quanto riguarda i soggetti attuatori pubblici territoriali e/o ad ordinamento autonomo, come gli enti locali o le università, il sistema dei controlli interni nel suo complesso, ma in particolare i controlli di tipo “gestionale”, riceve pressioni dai Si.ge.co ministeriali stessi, modellati appunto sulla tipicità del PNRR, e dalla normativa rilevante per la sua realizzazione. Ad esempio, la gestione della contabilità a livello locale risulta *sui generis*, così come la gestione e la rendicontazione delle spese di personale o la certificazione del raggiungimento dei risultati. In particolare, se un ente locale partecipa a tre bandi di tre amministrazioni titolari differenti, sarà tenuto a seguire tre sistemi di gestione e controllo – nonostante questi siano modellati in modo uniforme (come si avrà modo di vedere) – e tre diversi criteri di rendicontazione previsti dai relativi bandi – anche questi improntati ad un modello comune – nonostante la piattaforma informatica per la gestione sarà nel breve periodo uniformata. Infine, tra i controlli *in itinere*, sono da annoverare anche quelli **interni ed esterni nell'ambito della lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse (nel lessico del Regolamento (UE) 2021/241 “gravi irregolarità”)**, così come coordinati con la disciplina sulla trasparenza e sull'antifrode.

I controlli interni alla luce dei Sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni titolari di interventi PNRR³

Come accade già nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, anche relativamente alla predisposizione dei Si.Ge.Co. per il PNRR e del relativo documento descrittivo, **le amministrazioni centrali titolari di interventi sono state destinatarie di una circolare della Ragioneria dello Stato-Ufficio centrale per il PNRR**. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto semplificazioni 2021, **ciascuna amministrazione titolare di interventi è tenuta, infatti, a provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti e riforme di pertinenza.** Se, quindi, sul fronte dell'attività di controllo, si procederà in questa sede a ricostruire il contenuto di tali Si.Ge.Co., sul fronte organizzativo si deve ricordare come i ministeri siano stati impegnati nell'ultimo anno a predisporre le strutture tecniche di coordinamento e ad incardinare in esse i dirigenti. Come è possibile apprendere dalla **circolare MEF n. 9/2022**, un adeguato Si.Ge.Co. PNRR, che includa misure finalizzate alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica dei casi di frodi, corruzione e conflitti di interessi e duplicazione dei finanziamenti, deve poter **assicurare l'efficace attuazione degli interventi, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria**, e garantire il soddisfacente conseguimento dei relativi *targets* e *milestones*, secondo le tempistiche stabilite quale condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea. Le indicazioni alle amministrazioni titolari orientano, dunque, verso una **costruzione razionale del Si.ge.co PNRR**. Pur ricordando che è nella facoltà delle amministrazioni il ricorrere a risorse umane e strutture già esistenti per i fondi comunitari, si precisa sin dall'inizio dell'allegato tecnico alla circolare n. 9/2022 **che i sistemi da mettere in atto sono nuovi nel loro genere perché il PNRR non è un programma di spesa ma, bensì, *performance-based*.** Di

³ Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia dei Sub-investimenti o Misure) previsti nel PNRR.

conseguenza, sembra che i Si.Ge.Co. PNRR si debbano inevitabilmente distinguere da quelli relativi ad altri programmi europei, in primis dai fondi SIE, pur se ad essi si rimanda esplicitamente.

Ciò, inoltre, lascia intendere che sarà necessario un **coordinamento tra le strutture tecniche di coordinamento e gli altri uffici/dipartimenti/direzioni generali ministeriali**, sia quelli che nel merito elaborano le riforme e/o gli atti per assegnare gli stanziamenti (leggi di finanziamento o bandi), sia gli uffici preposti ai controlli interni (come gli uffici di bilancio per il controllo di legittimità amministrativo-contabile e/o i centri di responsabilità amministrativa per i controlli di gestione e/o gli organismi interni di valutazione), sia gli altri uffici preposti alla gestione di fondi comunitari diversi dal PNRR. Si può ritenere che l'“isolamento” dell'**Unità di missione**⁴ (o ufficio analogo) aumenti il rischio di fallimento nella realizzazione degli interventi PNRR. In questo senso, sembrano da preferire **modelli ministeriali che mettono a sistema strutture interne già esistenti**.

I Si.Ge.Co. PNRR devono strutturarsi in modo da rispecchiare l'**intero processo di gestione degli interventi**, ovvero, dalla programmazione e impostazione dei decreti per l'attribuzione delle risorse al controllo *ex post*, passando per la fase del monitoraggio, rendicontazione ed elargizione delle risorse. È la stessa proposta per la creazione della struttura tecnica di coordinamento (il livello organizzativo) a rendere evidente il flusso delle funzioni (il livello dell'attività): coordinamento della gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione. Tali strutture di livello dirigenziale generale possono prevedere una articolazione interna per un massimo di tre uffici di livello dirigenziale non generale ma, in ogni caso, devono garantire la separazione funzionale tra la gestione e il controllo.

Limitatamente alla fase di controllo, le strutture tecniche di coordinamento sono tenute, innanzitutto, ad effettuare **verifiche formali al cento per cento**, quindi sulla correttezza e la completezza di tutti i dati e tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento di spese, *targets* e *milestones* inserita nel sistema informatico (controlli di legittimità amministrativo-contabile esterni ed *ex post* sui soggetti attuatori). Tra i dettagli di questa prima forma di controlli, etichettati come “**formali**”, spicca il riferimento alla verifica circa l'evidenza dello svolgimento dei controlli ordinari di legalità e controlli amministrativo-contabili, prevedendo a titolo esemplificativo che questo controllo possa essere effettuato sulla base di autodichiarazioni/attestazioni dei medesimi soggetti attuatori. Inoltre, la circolare, pur nominando i controlli di legalità/legittimità, precisa poi “in nota” che gli interventi PNRR sono sottoposti non solo a questi ultimi ma, anche, ai controlli di gestione. Si deve ritenere, dunque, che alle amministrazioni titolari spetti il controllo sulla prova, tendenzialmente “documentale”, fornita dai soggetti attuatori relativa allo svolgimento delle attività che fanno parte del sistema dei controlli interni. **Non si tratterebbe, dunque, di una vera “vigilanza” da parte delle amministrazioni nazionali sul funzionamento del sistema dei controlli interni di altre amministrazioni, funzione incardinata nella Corte dei Conti, ma di una mera ricognizione dei documenti giustificativi relativi a questi stessi adempimenti.**

In secondo luogo, le amministrazioni titolari conducono verifiche amministrative c.d. *on desk* ed eventuali approfondimenti sul posto, anche a campione, al fine di **assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale e il contrasto alle irregolarità, frodi e conflitti di interesse** (ad esempio con verifiche sulla fase di selezione dei progetti, sulle procedure attuative e sulla spesa).

In terzo luogo, esse verificano, di nuovo su tutto lo spettro dei progetti, il **rispetto degli indicatori del PNRR**, al fine di accertare la presenza degli avanzamenti relativi al conseguimento di *milestones* e *targets*

⁴ L'Unità di missione rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarità dei vari Ministeri di competenza.

associati ai progetti inseriti nel sistema di monitoraggio, la coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronogramma approvato per il progetto e la coerenza tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa.

L'amministrazione titolare, tra le funzioni dell'ufficio a ciò preposto, ha poi il compito di **registrare nell'apposito sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte e di garantire la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità**. Al Servizio centrale per il PNRR vanno segnalati eventuali casi di frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento eventualmente individuati. Lo stesso ufficio deve curare, inoltre, la collaborazione con l'Unità di missione per la valutazione presso la Ragioneria generale dello Stato e con l'Unità di *audit*, sempre presso il MEF, per le verifiche di competenza e per garantire l'attivazione di azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità riscontrate. Infine, la rendicontazione a cura dell'amministrazione titolare – la quale a sua volta riceve le richieste di rimborso da parte dei soggetti attuatori – e a cui è legata la richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR e l'ordinato funzionamento del ciclo finanziario, **deve dar conto dell'adeguato svolgimento della fase di controllo e dei risultati emersi**.

Dalla precedente disamina si possono trarre almeno due osservazioni. Innanzitutto, **le procedure di controllo interne ai Si.Ge.Co. ministeriali PNRR sono in itinere relativamente all'intero processo di gestione PNRR**. Ovvero, alla fase di gestione e controllo da parte delle amministrazioni titolari, segue una fase di controllo esercitata dall'autorità di *audit* PNRR presso il MEF. Se ci si sofferma, però, alla sola attività delle amministrazioni centrali, esse esercitano attività di controllo in vari momenti e in varie forme, sia rispetto al proprio operato, sia rispetto ai soggetti attuatori.

Di conseguenza e in secondo luogo, **pur se in itinere rispetto al processo PNRR nel suo complesso, le autorità titolari portano avanti attività di controllo “sulla” gestione e “sulla” legalità, sia in corso di gestione (anche grazie ai dati raccolti per mezzo delle funzioni di monitoraggio), sia a valle, quindi ex post, alle scadenze predisposte per i soggetti attuatori**. A sfumare sembrerebbe, quindi, la differenza sia tra i controlli esterni ed interni, sia tra quelli *in itinere* ed *ex post*. La particolarità risiede soprattutto nella previsione del ruolo di “autorità di gestione” in favore delle amministrazioni titolari, le quali sono portate, al fine di garantire la propria efficienza interna (ovvero provare la realizzazione degli interventi) a controllare i soggetti attuatori e/o i destinatari finali. Proprio la criticità di un tale modello, sotto il profilo dell'equilibrio istituzionale, può aver portato a precisare che, pur se la supervisione dell'attuazione delle singole misure del PNRR e, dunque, dei singoli progetti/interventi che lo compongono, è nella responsabilità delle amministrazioni centrali titolari di intervento, esse conducono queste attività in ragione delle loro competenze istituzionali e tenuto conto del settore di riferimento nonché della natura dell'intervento. **Non a caso, il verbo spesso impiegato è “coordinare”**. È poi prevista la possibilità di delegare funzioni assegnate alle amministrazioni centrali titolari di intervento, fermo restando il mantenimento della piena responsabilità per il loro svolgimento. Nel fare questo, l'allegato tecnico alla circolare MEF n. 9/2022 prevede la **possibilità di sottoscrivere specifici protocolli o accordi tra pubbliche amministrazioni o di ricorrere ad ulteriori dispositivi amministrativi previsti dalla legislazione vigente**. Si evince, dal riferimento alla “delega” di funzioni, come si tratti della possibilità di condividere quelle funzioni “PNRR” attribuite dal Decreto semplificazioni 2021 e, quindi, limitate alla gestione, monitoraggio e controllo delle risorse comunitarie e non, dunque, ad altre funzioni istituzionali, pur necessarie alla realizzazione dell'investimento, che rimangono perciò incardinate nelle altre amministrazioni secondo le specifiche discipline di settore e nel rispetto dei rilevanti equilibri istituzionali garantiti dalla Costituzione. Di conseguenza, al di là della distinzione proposta tra una modalità attuativa a “titolarità” diretta da parte delle amministrazioni centrali e una, invece, “a regia”, tale duplicità del modello

si deve intendere applicabile alle funzioni istituzionali proprio dei ministeri e a quelle tecniche per la gestione, monitoraggio e controllo PNRR nonché per la verifica dell'effettivo esercizio, a fini PNRR, delle funzioni proprie delle altre amministrazioni territoriali e/o ad ordinamento autonomo. **In molti casi, infatti, quest'ultime saranno inevitabilmente "soggetti attuatori", potendo solo loro attuare in concreto alcuni investimenti** (si pensi, ad esempio, al potere delle università di emanare bandi di dottorato, relativamente ai vari investimenti che ricadono sotto le missioni e componenti M4C1 e M4C2).

I controlli esterni svolti dalla Corte dei conti: il controllo concomitante e il controllo sulla gestione

Il sistema dei controlli esterni in capo alla Corte dei conti **è stato recentemente rinforzato alla luce del processo di semplificazione amministrativa** e di quello di gestione del PNRR. Innanzitutto, il c.d. Decreto semplificazioni 2020 è intervenuto in materia di controllo concomitante⁵. In secondo luogo, il Decreto semplificazioni 2021 ha introdotto delle novità in materia di controllo sulla gestione⁶.

Controllo concomitante

Relativamente al **controllo concomitante** già previsto dalla Legge Brunetta, quindi, il Decreto semplificazioni 2020 ha specificato che la Corte dei conti lo svolge sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, attivando, ove necessario, **misure di accertamento ai fini della responsabilità dirigenziale**. Spiccano, tra le differenze, la possibilità che a richiederlo sia il governo, oltre che le competenti commissioni parlamentari, nonché il riferimento esplicito al "ritardo" nell'erogazione dei contributi. Anche se adottato prima dell'avvio del PNRR, tali previsioni si estendono ad esso, in quanto "principale piano" per il sostegno e il rilancio dell'economia del paese.

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è stato chiamato, quindi, a provvedere affinché la Corte mettesse a punto misure organizzative idonee. In attuazione di ciò, è stato istituito il **Collegio del controllo concomitante** presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato che ha adottato il primo Quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l'anno 2022.

In base al programma dei lavori per il 2022, il Collegio del controllo concomitante prevede, relativamente a questa annualità, di non utilizzare strumenti informatici di campionamento ai fini dell'integrazione del criterio della "principalità", ma di basarsi piuttosto su tre criteri generali: la **rilevanza economica**, la **rilevanza sociale** e i **ritardi del sistema Paese**. Ad esempio, il Collegio del controllo concomitante ha adottato tre deliberazioni nel corso del primo semestre del 2022, relativamente al progetto "Elettificazione delle banchine dei porti (cold ironing)" sotto la responsabilità del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nell'ambito del Piano nazionale investimenti complementari e del PNRR (M3C2 – 1.3), nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il progetto relativo al potenziamento dei centri per l'impiego (PNRR – M5C1 – 1.1) e con riferimento al progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima", finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui il Ministero della salute (MS) è titolare. **In due casi su tre (MIT e MS), la Corte dei conti ha rinvenuto delle criticità che, pur non atte a far sorgere la responsabilità ex art. 11, l. n. 15/2009 e ex art 22 del d. l. n. 76/2020, necessitano di tempestive misure di auto-correzione.** Le deliberazioni vengono adottate anche in caso non si riscontrino criticità particolari, come per il progetto volto a potenziare i centri per l'impiego, se non limitatamente alla riorganizzazione interna del ministero. In questo senso, l'**attività della Corte dei conti**

⁵ Art. 22, D.L. n. 76/2020 in combinato disposto con l'art. 11, co. 2, l. n. 15/2009, c.d. Legge Brunetta, e con l'art. 3, co. 4 e 6, l. n. 20/1994).

⁶ Art. 7, co. 7, D.L. n. 77/2021 in combinato disposto con l'art. 3, co. 4, l. n. 20/1994).

gioca, nei confronti dei cittadini, un fondamentale ruolo per la trasparenza sullo stato di attuazione di misure ad altissimo impatto socio-economico e assurge al ruolo di fonte di informazioni per gli operatori del settore. Non da ultimo, tale controllo, come anche la pubblicazione del programma dei lavori annuale da parte dello stesso Collegio del controllo concomitante, svolge anche una funzione di deterrenza e si tramuta in un'occasione di apprendimento per le altre amministrazioni titolari di interventi.

Controllo sulla gestione

Per quanto riguarda il **controllo sulla gestione**, si ricorda preliminarmente che tale funzione è volta a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, nonché il funzionamento dei controlli interni alle amministrazioni, oltre che la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell'azione amministrativa. Tra le novità, il **controllo successivo sulla gestione** (art. 3, co. 4, l. n. 20 del 1994) avente ad oggetto l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR è attribuito alla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (art. 7, Co. 7, d. l. n. 77/2021, c.d. Decreto semplificazioni 2021). Sulla base di tale quadro normativo, la competente sezione ha quindi previsto uno specifico e dettagliato quadro d'indagini finalizzate all'esame delle gestioni attuative del PNRR, con la produzione di rapporti periodici a cadenza almeno semestrale.

Innanzitutto, l'orizzonte che viene a delinearsi riguarda, senza dubbio, sia l'“**efficienza**”, **quale elemento decisivo per il Paese e in particolare rispetto ai processi di digitalizzazione, sia al perseguimento della logica del “risultato”, su cui si declinano i principi di imparzialità e di buon andamento** fissati dall'articolo 97 della Costituzione.

In secondo luogo, la programmazione tiene conto del fatto che la normativa di attuazione del PNRR ha evidenziato il **ruolo centrale dei ministeri**, in particolare del MEF, e della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza però specificare il modello di funzionamento.

In terzo luogo, la Sezione opererà sia con controlli puntuali, dialogando di volta in volta con le amministrazioni interessate, sia con operazioni ricognitive, ovvero, non solo attraverso una relazione annuale ma anche attraverso “**rapporti**”, “**quaderni**” o “**monitoraggi**”.

I due tipi di controllo “**concomitante**” e “**sulla gestione**” alla luce del PNRR si pongono, dunque, lungo un *continuum* temporale, ovvero, si esplicano, il primo, *in corso di gestione* e, il secondo, *ex post* alla gestione da parte delle singole amministrazioni, pur se ancora *in itinere* rispetto all'intero processo di monitoraggio e controllo del PNRR. Almeno rispetto all'implementazione del piano di ripresa nazionale, ciò appare **in linea sia con l'approccio performance-based e del monitoraggio continuo**, sia con la **strategia preventiva rispetto alle “gravi irregolarità” di cui ai Regolamenti (UE) 2021/241 e 2020/2092**, grazie alla previsione di cui all'art. 11, co. 2, della c.d. Legge Brunetta. Inoltre, come osservato, «*la natura innovativa e fortemente incisiva che l'esercizio del controllo concomitante può avere sulla gestione in corso di svolgimento e che può esitare nella decisione del Ministro competente, raggiunto dalla comunicazione del Presidente della Corte, di disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui relativi capitoli di spesa; ovvero condurre all'avvio di una sequenza serrata che obbliga l'Amministrazione (e per essa il Ministro) ad adottare tempestivamente azioni correttive (dovendo, in alternativa, motivare al Parlamento ed alla Corte stessa le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi della magistratura contabile)*» può concorrere a **prevenire la fase critica del “recupero” di somme indebitamente corrisposte**.

Inoltre, se l'ambito di applicazione del controllo concomitante, così come rinnovato dal Decreto semplificazioni 2020, apparrebbe limitato alle amministrazioni statali e, nel caso del PNRR, ciò sarebbe coerente con il ruolo svolto dai ministeri come “amministrazioni titolari di interventi”, tuttavia, **la disciplina**

“generale” prevista dalla c.d. Legge Brunetta è estendibile anche alle regioni e agli enti locali (art. 11, co. 2, l. n. 15/2009). Di conseguenza, il regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante afferma che, ove l’attuazione di piani, programmi e progetti sia rimessa a regioni o province autonome o ad altri enti o a organi operanti esclusivamente in ambito regionale, **le funzioni del collegio vengono svolte dalla competente Sezione regionale di controllo.**

In conclusione, si deve osservare come il ruolo fondamentale svolto dalla Corte dei conti ai fini della funzione di controllo sugli investimenti e le riforme PNRR stia impattando sulla sua organizzazione interna. **Dal funzionamento endogeno della Corte dipende senza dubbio la capacità di espletare la funzione di controllo, tempestivamente e con efficacia, sul PNRR.** La necessità di coordinamento tra le diverse sezioni è chiaramente percepibile nel nuovo regolamento sul Collegio del controllo concomitante che, a più riprese, vi fa riferimento, sia tra sezioni con funzioni diverse, sia a livello territoriale, sia relativamente al sistema dei controlli PNRR e sia tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale. È stata quindi esplicitata l’impostazione, sempre in una **logica di coordinamento dei controlli**, del c.d. **“disegno a rete”**, per cui, ad esempio, il Collegio sul controllo concomitante, nel caso in cui concorra all’espletamento dei controlli del PNRR e di quello ad esso complementare, contribuirà, unitamente alle altre sezioni interessate, alla predisposizione della **Relazione semestrale** da rendere al Parlamento da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo. Ad emergere chiaramente dalla deliberazione della Sezione autonomie sul proprio programma di lavoro annuale, più che nei documenti programmatici delle altre sezioni, è la capacità intrinseca della relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR di obbligare ad un coordinamento interno. Si parla, in questo caso, della necessità di un **controllo a carattere “diffuso”**, con evidente riferimento anche al ruolo delle sezioni regionali e proprio alla capacità di distinzione tra il controllo sulla gestione e il controllo concomitante all’interno delle sezioni regionale stesse, sulla falsa riga di quelle centrali. Proprio l’affidamento alle sezioni riunite di questa importante relazione semestrale è indicativo della **natura sui generis dei fondi PNRR e del metodo di gestione**, in quanto per i “fondi comunitari” (diretti e indiretti) è da sempre centrale il ruolo della relazione annuale predisposta, invece, dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali.